



Coord. Nazionale
Penitenziari

Prot. N 2625

All.



li, 17 MAGGIO 2006

Al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Ufficio per le Relazioni Sindacali

E per conoscenza,

Dott. Emilio DI SOMMA
Vice Capo del DAP

Al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione

R O M A

OGGETTO : Lettera circolare – Lavoro straordinario-Ripartizione anno 2006

A riscontro della nota n. 0160600 dell' 11 maggio u.s., relativa alla predisposizione della circolare per il lavoro straordinario da ripartire per l'anno in corso , la scrivente Segreteria formula le osservazioni che seguono.

Preliminarmente, però, occorre precisare che per la UIL tutte le prestazioni di lavoro straordinario richieste o da richiedere al personale di Polizia Penitenziaria dovranno essere retribuite, a prescindere dalla funzione, dalla qualifica e dalla tipologia della prestazione poiché il vincolo dei criteri da rispettare riguarda i funzionari delegati e non, certamente, il personale che, al contrario, ha l'obbligo di ottemperare alle disposizioni di servizio ricevute.

Appare utile rappresentare, inoltre, che la UIL non avendo mai condiviso le attuali piante organiche determinate dal D.M. vigente non intende entrare nel merito dei criteri individuati per la ripartizione del monte ore che, comunque, non sono esplicitati laddove, invece, codesta Amministrazione avrebbe dovuto comunicarli quale informazione preventiva.

In ogni caso si resta in attesa delle comunicazioni di merito e dei dati inerenti lo straordinario svolto, e remunerato, alla data del 30 Aprile del c.a.

Di contro, invece, si intendono sottolineare le contraddizioni e le incongruenze registrate alla lettura della bozza della lettera circolare trasmessa.

Innanzitutto appare evidente l'incongruenza della disposizione contenuta nella premessa a pag. 2 rispetto alla realtà. Ovvero la previsione che "l'articolazione dei turni di servizio sia disposta su quattro quadranti orari". E' noto a tutti, certamente a noi, che la maggior parte degli istituti adotta un'articolazione dei servizi organizzata su tre turni o nell'ipotesi migliore "mista".

(2)

Disposizione che, tra l'altro, confligge anche con le previsioni contenute all'art.8 - comma 4 dell'AQN che demanda alla contrattazione decentrata la possibilità di derogare a tale principio.

Rileviamo in chiave critica, inoltre, la disposizione che impone il calcolo delle ore di straordinario svolte sommando le ore espletate in eccedenza alle trentasei settimanali.

Una disposizione questa che, per noi, sottintende un metodo di calcolo assolutamente penalizzante per il personale.

Se è vero come è vero, infatti, che il calcolo deve avvenire secondo il predetto criterio è altrettanto vero che l'orario giornaliero deve essere di sei ore e la programmazione del servizio deve essere mensile. L'assenza di queste prerogative, di fatto, rende inutile e preoccupante tale previsione, pertanto riteniamo che il calcolo settimanale non può che essere riferito solo, ed esclusivamente, agli arrotondamenti.

Parimenti anche l'indicazione di ritenere ingiustificate le prestazioni di lavoro straordinario disposte, quindi richieste, nei confronti del personale impiegato in compiti amministrativo contabile ingenera più di una perplessità e necessita di approfondita riflessione :

1. A nostro avviso nell'ambito dei NTP e del GOM il personale addetto alla pianificazione e all'organizzazione di servizi non può essere assolutamente considerato addetto a compiti amministrativo contabili. Si tratta, infatti, di servizi istituzionali e operativi propri del Corpo di Polizia Penitenziaria che, oltre a contemperare particolare professionalità e riservatezza, in genere sono nelle condizioni di essere predisposti in via di somma urgenza e, quindi, con tutti i crismi della straordinarietà.
2. Di fatto si tende ad impedire prestazioni di lavoro straordinario a tale personale , oltre quello impiegato in compiti amministrativo-contabili all'interno degli istituti, quando, viceversa, si autorizza, e si pianificano ripartizioni, a favore di personale che lavora nelle medesime condizioni, e a parità di mansioni, presso gli uffici giudiziari, al DAP, al Ministero della Giustizia, ecc. Una sperequazione che non trova ragioni ne giustificazione alcuna;

Riteniamo ,invece, che prestazioni di lavoro straordinario sarebbero giustificate per coloro che, impiegati negli uffici presso gli istituti penitenziari, vengono frequentemente distolti (anche se solo qualche ora) dai loro compiti per consentire il cambio ai colleghi per la consumazione del pasto, per operazioni di sicurezza (perquisizioni e controlli), per i servizi ad integrazione di traduzione e/o scorta .

In sintesi si propone di prevedere che, qualora impiegati parzialmente nei predetti servizi istituzionali, possano poi completare il turno di lavoro giornaliero, e il proprio lavoro, in ufficio mediante lavoro straordinario. Tutto sommato si tratta di esigenze improvvise e straordinarie sorte per l'espletamento di servizi operativi e istituzionali.

Tantomeno possiamo essere consenzienti rispetto alla previsione che, pur in assenza di copertura finanziaria fino al 31 ottobre, le ore di straordinario svolte vengano comunque comunicate al CED. Si tratta di un provvedimento palesemente illegittimo in quanto determina al personale di Polizia Penitenziaria il pagamento delle relative ritenute fiscali in assenza della reale retribuzione.

Distinti saluti,

Il Segretario Generale
C. Eugenio Sarno

